

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

**I dati che identificano la sua polizza****polizza Rischi vari ed. 2020**

Ramo 7	N° polizza 411470625	Codice 000506 Agenzia ASSI.GE.CO DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S. TORINO MO
Indirizzo CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 62 10129 TORINO TO		
Tel. 011-5807384 Fax ===		E-mail AG0506@AXA-AGENZIE.IT

I suoi dati e le scadenze da ricordare

Contraente (Denominazione sociale o Cognome e Nome) ANOI				Cod. Cliente ===		Cod. Fiscale / Partita IVA 96591210586						
Indirizzo Contraente PIAZZA CAPO DI FERRO 20				Comune ROMA			Provincia RM	C.A.P. 00186				
Cod. Prodotto 7E58	Set informativo - Condizioni di Ass. Mod. 3557 Ed. 07/2022		N. Allegati 0	Cod. Subagente 000062	Cod. Produttore ===	Cod. Convenzione ===	Flessibilità ===	Indicizzazione S/NO NO		Cod. Sc. Tec. ===	Comm. ===	
Decorrenza polizza 30/06/2024	Scadenza polizza 30/06/2025	Scadenza 1^ rata 30/12/2024	Scadenza annuale 30/06/2025	Frazionamento Semestrale		Email contraente ACALANDRA@CBBSRL.IT			N. telefono contraente ===			
Vincolaria ===				Scadenza vincolo ===								
N. Polizza sostituita ===	Ramo ===	Ultima quietanza pagata ===	Premio imponibile euro ===	Rischi Comuni			Coassicurazione					
				Ramo ===	N. Polizza ===	Data Pagam. 1^ rata ===	Quota AXA ===	Cod. Delegataria ===	N. Polizza delegataria ===			
Clausole opzionali relative al contratto in generale valide per esplicito richiamo: RP								Dichiarazioni del Contraente				
								1 NO	2 NO	3 NO	4 NO	5 NO

Il prezzo della sua copertura assicurativa

PRIMA RATA fino al 30/12/2024	Abbuono prima rata euro 0,00	Premio imponibile euro 1.325,15	di cui complemento premio euro ===	Imposte totali euro 294,85	Premio Totale prima rata euro 1.620,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PRESTATO AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente) Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					Compenso prima rata euro 13,00
TOTALE A PAGARE PRIMA RATA					1.633,00
RATE SUCCESSIVE	Frazionamento Semestrale	Premio imponibile euro 1.325,15	di cui complemento premio euro ===	Imposte totali euro 294,85	Premio Totale rate succ. euro 1.620,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PRESTATO AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente) Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					Compenso rate succ. euro 13,00
TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE					1.633,00

Il Contraente

.....





AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



La sua copertura assicurativa

polizza Rischi vari ed. 2020

Contraente ANOI	Agenzia ASSI.GE.CO DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S. TORINO	Codice 000506	Ramo 7	N° polizza 411470625
--------------------	--	------------------	-----------	-------------------------

Dati del rischio assicurato

ATTIVITÀ ESERCITATA	
Settore: Alberghi e strutture turistiche simili con più ubicazioni	Cod. Attività 55205
Descrizione: Bed & Breakfast e affittacamere	

Clausole opzionali valide per esplicito richiamo

Piscina (A01) <input checked="" type="checkbox"/>	Sauna - Bagno turco (A02) <input checked="" type="checkbox"/>	Terzieta associati/ade- renti (A03) <input type="checkbox"/>	Circolazione di autovei- coli elettrici e golf car elettriche (A04) <input checked="" type="checkbox"/>	Concerti (A05) <input type="checkbox"/>	Danni da inquinamento accidentale (A15) <input type="checkbox"/>
Malattie professionali (A23) <input type="checkbox"/>	Responsabilità civile postuma (A36) <input type="checkbox"/>	Autorimesse - Autosili - Parcheggi con distribu- tore di carburante (A710) <input type="checkbox"/>	Cose portate o conse- gnate dai clienti (A713) <input checked="" type="checkbox"/>	Ospitalità internazionale, scambi culturali (A718) <input type="checkbox"/>	Attività di scorta tecnica (A743) <input type="checkbox"/>

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEL RISCHIO ASSICURATO

Descrizione del rischio

Esercente Associazione

SEZIONE 01 - R.C.T. e SEZIONE 02 - R.C.O.

Garanzia - Prestazione	Compresa / esclusa	Franchigia in euro	MASSIMALI ASSICURATI in euro		
			Per sinistro	con limite per persona	con limite per cose/animali
R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi	Compresa	500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	Esclusa	===	===	===	===

PARAMETRI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE (Clausola RP – Regolazione premio - delle Condizioni di Assicurazione)

Il premio imponibile annuo di polizza R.C.T./R.C.O. da corrispondere all'emissione sarà pari a quanto riportato nella casella "Totale Premio imponibile annuo Garanzie R.C.T./R.C.O." indicato in calce a tale sezione.

In merito ai dati riportati nella tabella qui sotto rappresentata, si specifica quanto segue:

- I tassi R.C.T./R.C.O verranno utilizzati per il calcolo della regolazione premio a consuntivo, così come previsto dalla Clausola RP – Regolazione premio delle Condizioni di Assicurazione);
- Il calcolo dato dal prodotto del Fatturato (o da altro elemento variabile indicato) per i tassi pro mille può in taluni casi essere inferiore a quanto rappresentato nelle caselle denominate "Premi Garanzie R.C.T./R.C.O. alla stipula / Premi minimi comunque dovuti";
- Nella regolazione premio a consuntivo, in caso di non raggiungimento dei Premi minimi comunque acquisiti, la regolazione si considererà a pareggio (il premio a consuntivo sarà pari a zero).

Parametri di rischio VARIABILI	Valore parametro variabile	Garanzia	Tasso % (o altro elemento) necessario per la regolazione premio	Premio R.C.T./ R.C.O. alla stipula/ Premio minimo comunque dovuto
FATTURATO globale annuo Preventivato	50,00	R.C.T.	53,00	2.650,30
		R.C.O.	===	0,00

Totale Premio imponibile annuo Garanzie R.C.T./R.CO. 2.650,30





AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



polizza Rischi vari ed. 2020

Contraente ANOI	Agenzia ASSI.GE.CO DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S. TORINO	Codice 000506	Ramo 7	N° polizza 411470625
--------------------	--	------------------	-----------	-------------------------

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara che:

- | | SI | NO |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) ha in corso assicurazioni con altre Compagnie per i rischi della presente polizza;..... | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Negli ultimi 5 anni si sono verificati sinistri per i rischi previsti nella presente polizza che non siano conosciuti da AXA; | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) negli ultimi 5 anni gli sono stati annullati contratti per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;..... | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) relativamente alla garanzia "R.C. Malattie professionali", se prevista in polizza, il Contraente dichiara di essere a conoscenza di atti o fatti che, per tale garanzia, possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza;..... | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) per le garanzie previste in polizza è riconosciuta la qualifica di "Assicurato" alle sole società controllate e collegate, nominativamente indicate nella Scheda di Polizza e sempre che il Fatturato dichiarato preso a base per la determinazione del premio sia il Fatturato Totale aggregato (o consolidato) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Inserire con allegato l'eventuale integrazione o modifica a quanto sopra dichiarato (es. allegato con precisazione: sinistri pregressi, altre assicurazioni, ecc.).

Firma del Contraente relativamente alle "Dichiarazioni del Contraente" di cui sopra.

Il Contraente

.....

Il Contraente dichiara di essere stato informato, prima della sottoscrizione del contratto, della coerenza del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, nonché di aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo Precontrattuale (DIP); Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo); Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Informativa privacy (modello ed edizione come identificato nel frontespizio pag. 1); Il modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara, altresì, di aver ricevuto l'informativa precontrattuale, consistente in: Informativa sul distributore (modello conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n.40/2018); Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-ibip (modello conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n.40/2018).

Il Contraente

.....

Avvertenza

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente

Luogo e Data

TORINO , il 05/07/2024

.....

.....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Artt. seguenti delle "Condizioni di Assicurazione": Art. 2 - Altre assicurazioni; Art. 7 - Recesso in caso di sinistro; Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione; Art. 10 - Foro competente; Art.12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto; Art.15 - Esclusioni Cyber e Dati; RPJ REGOLAZIONE PREMIO; Art.19 - Casi esclusi dall'Assicurazione (Sezione 01 - R.C.T.); Art.24 - Soggetti non considerati terzi Sezione 01 - R.C.T.; Art.26 - Casi esclusi dall'Assicurazione (Sezione 02 - R.C.O.); Art. 30 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo; Art. 31 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 32 - Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza.

Nonché delle seguenti Condizioni Speciali o Aggiuntive:

..

Il Contraente

.....



**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

**polizza Rischi vari ed. 2020**

Contraente ANOI	Agenzia ASSI.GE.CO DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S. TORINO	Codice 000506	Ramo 7	N° polizza 411470625
--------------------	--	------------------	-----------	-------------------------

Area Clienti

Gentile Cliente, è disponibile sul sito della Compagnia www.axa.it, l'Area Clienti, un'area riservata ai contraenti, cui potrà accedere tramite le credenziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area (www.axa.it/areaclienti). Nell'Area Clienti potrà consultare le Sue posizioni assicurative.

Mezzi di pagamento consentiti da AXA

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Il Contraente

.....

AXA Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Chiara Soldano

Chiara Soldano

.....





Sezione 01 - Responsabilità Civile - R.C.T.			
Sezione 01 - R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo / massimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Sezione 01 - R.C.T. - per danni a Cose	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata alla riga "R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi" Tale franchigia opera in sostituzione di eventuali franchigie o scoperti inferiori presenti in polizza	Nell'ambito del Massimale R.C.T.
BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702)	-	250, ⁰⁰ euro per Sinistro per danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture	-
DANNI A COSE DI TERZI – (705)	10%	Minimo 250, ⁰⁰ massimo 10.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 250.000 euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI – (746)	10%	Minimo 500, ⁰⁰ massimo 25.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	20% del Massimale assicurato per sinistro per la Sezione R.C.T., che rappresenta anche il Limite di indennizzo per ogni Periodo di assicurazione, e comunque con il massimo di 750.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per Periodo di assicurazione per i danni dovuti a difetto originario del prodotto per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ – (747)	10%	Minimo 2.000, ⁰⁰ massimo 25.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 500.000, ⁰⁰ euro per ciascun sinistro e Periodo di assicurazione
PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 197/2003 "Codice Privacy" e "GDPR" Reg. EU 2016/679 (in regime di "claims made") - (750)	10%	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 50.000, ⁰⁰ euro per ciascun sinistro e per Periodo di assicurazione
ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICHE – (713)	-	-	Relativamente a organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva. Per artisti e orchestrali la garanzia è operante sino alla concorrenza del Limite di indennizzo di 500.000, ⁰⁰ euro per sinistro e Periodo di assicurazione
PISCINA – (A01)	-	2.500, ⁰⁰ euro per Sinistro per i danni a persona	-

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI – (A713)	10% per sinistro/cliente danneggiato	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 15.000, ⁰⁰ euro per sinistro da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate e non consegnate in custodia dal cliente all'interno dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e relative pertinenze esclusive
	20% per sinistro/cliente danneggiato	Minimo 500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 15.000, ⁰⁰ euro per sinistro
	-	-	Nell'ambito del Massimale R.C.T. con il Limite di indennizzo di 10.000, ⁰⁰ euro per cliente danneggiato relativamente agli oggetti preziosi portati
	10%	Minimo 1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	Nell'ambito del Massimale R.C.T. a deroga della condizione 705 – Danni a cose di terzi con il Limite di indennizzo di 50.000, ⁰⁰ euro per veicolo danneggiato per i danni ai veicoli in consegna e custodia



**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



ALLEGATO ULTERIORI PRECISAZIONI

Rischi vari ed. 2020

Ramo	N° Polizza	Cod. Agenzia	Agenzia
7	411470625	000506	ASSI.GE.CO DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S. TORINO MO

Contraente - Cognome e Nome		Cod. Fiscale / Partita IVA	
ANOI		96591210586	
Indirizzo		Comune	Provincia C.A.P.
PIAZZA CAPO DI FERRO 20		ROMA	RM 00186

La garanzia è operante a favore di 50 associati titolari delle strutture sotto riportate.

La garanzia operante è la seguente:

La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di "ospite del servizio alloggio e/o prima colazione". La garanzia è estesa alla proprietà e all'esercizio di piscine da parte dell'Assicurato. La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche);
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
 - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

I tassi/premi applicati sono:

- B&B ed Affittacamere € 50,00
- Case vacanze (CAV) e Locazioni turistiche € 65,00
- Per le strutture con piscina € 50,00 in aggiunta
- Per la strutture baby parking € 100,00 in aggiunta

Restano confermate le dichiarazioni, definizioni, condizioni di assicurazione, condizioni particolari, speciali, aggiuntive, descrizioni ed ogni altra circostanza, risultanti dalla polizza, che non siano qui esplicitamente modificate.

Il Contraente

.....

AXA Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Chiara Soldano

Chiara Soldano
.....





polizza

Numero polizza 411470625	Allegato mod.	Ramo 7	Contraente ANOI	Agenzia ASSI.GE.CO DI GERACI FILII	Codice 000506
------------------------------------	---------------	------------------	---------------------------	--	-------------------------

Allegato Generico

CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZZA DETERMINAZIONE PREMIO

Cosa e come assicuriamo .

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro in relazione al tipo di Rischio per il quale è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (Dipendenti, Coadiutori nonché altro personale occasionale non alle dirette dipendenze del Contraente);
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio dell'Albergo Responsabilità civile, a norma di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Clienti) sia per danneggiamenti a cose ed animali che non siano conseguenti ad Incendio, sia per morte o per lesioni personali - in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dell'Albergo,

nonché da:

- proprietà e/o conduzione del Fabbricato, degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato stesso anche tenuti a parco o a giardino (compresa la caduta di frutti o pigne dagli alberi), delle piscine, delle strade private e parcheggi facenti parte dell'Albergo, delle insegne luminose e non, dei cartelli pubblicitari e degli striscioni (con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati); ove l'Albergo occupi porzione di condominio della quale l'Assicurato sia proprietario, l'Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri

condomini;

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, restando inteso che ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, la presente garanzia opererà a secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione;

- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- detenzione di cani;
- servizio antincendio interno o intervento diretto dei Dipendenti dell'Assicurato a tale scopo;
- esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere per uomo e/o donna (ivi compresa l'applicazione di tinture decoloranti e simili), negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali.

Sono compresi i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

Limitatamente ad operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione dei primi 100 euro e con il massimo Risarcimento di 1.000 euro per ogni Sinistro e per anno assicurativo;

- la responsabilità civile personale dei Dipendenti dell'Assicurato, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgl 81 /2008 in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A questi effetti sono considerati terzi anche i Dipendenti dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;



• committenza, come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai Dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano.

La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione, se richiesta;

• interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sino a concorrenza di 150.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo e con una Franchigia di 1.500 euro per Sinistro.

Salvo il richiamo nella scheda di Polizza della Garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'Albergo", deve intendersi esclusa dalla presente Assicurazione la responsabilità civile verso i clienti fruitori di "cure termali", "attività sportive", "danni a veicoli a motore custoditi" e "Furto veicoli a motore custoditi".

Dalla presente garanzia è altresì esclusa la responsabilità civile derivante all'Albergatore come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies e 1786 del Codice Civile nei confronti dei Clienti e degli utenti dei servizi accessori dell'Albergo.

Delimitazioni ed esclusioni.

Limite massimo di Risarcimento per Sinistro plurimo.

Fermi i massimali esposti in Polizza, resta convenuto che la Compagnia, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal Capitolo "Cosa e come assicuriamo", non risarcirà complessivamente somma superiore a 2.500.000 euro.

Limite massimo di Risarcimento per Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi in blocchi di cassette di sicurezza. In nessun caso la Compagnia risarcisce somme superiori a 15.000 euro per ciascuna cassetta di sicurezza. In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più cassette di sicurezza, la Compagnia non risarcisce complessivamente somma superiore a 150.000 euro.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Collaboratori":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se Dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro Dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subisca il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- b) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di tubazioni o condutture;
- c) derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto disposto alla Voce "Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio dell'Albergo" al punto sette del Capitolo "Cosa e come assicuriamo";
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;



g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione-impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

GARANZIE E/O CONDIZIONI PARTICOLARI COMPLEMENTARI O AGGIUNTIVE.

Con il presente allegato che forma parte integrante ed inscindibile della suindicata polizza si precisa

quanto segue:

DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

Fra la spett.le ANOI, in seguito più brevemente denominata Contraente, e Axa assicurazioni SpA, in seguito più brevemente definita Società, premesso che:

la spett.le ANOI ha inteso favorire, in uno spirito di solidarietà a tutela dei propri iscritti, un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza la Società si è resa disponibile a prestare tale assicurazione agli iscritti che desiderano aderire alla convenzione, si conviene tra le parti quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI

1) Contraenti e Assicurati

La Contraente stipula la presente polizza in nome e per conto degli iscritti che desiderano aderire alla convenzione, che sulla base delle condizioni tutte dalla stessa previste assume la qualifica di Assicurati. La Società da altresì atto che la Contraente è esonerata dalla comunicazione dei nominativi di tutti i propri iscritti. Ai fini della loro individuazione faranno fede i registri contabili da cui risulti l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione alla Contraente.

La stessa si impegna a fornire copia di tali registri alla Società a sua semplice richiesta.

2) Decorrenza e durata della polizza

La presente polizza avrà durata annuale a decorrere dalla data di effetto prevista in prima facciata e si intenderà automaticamente rinnovata di un'ulteriore annualità in assenza di disdetta inviata nei termini previsti dalle condizioni contrattuali.

3) Decorrenza e durata della copertura a favore degli Assicurati

Sono automaticamente coperti dalla presente polizza tutti gli iscritti alla Contraente che hanno aderito alla convenzione alla data di effetto prevista in prima facciata e nei loro confronti la copertura si intenderà automaticamente rinnovata di una ulteriore

annualità in assenza di disdetta della polizza inviata nei termini previsti dalle condizioni contrattuali ma a condizione che l'Assicurato provveda al rinnovo della propria iscrizione alla Contraente. Per i nuovi iscritti la copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui risulta pagata la quota di iscrizione alla Contraente.

4) Conteggio del premio

Il premio di polizza è conteggiato sul numero di iscritti che hanno regolarmente pagato la loro quota assicurativa alla Contraente nel corso di una stessa annualità assicurativa mediante applicazione del premio unitario previsto in calce alla presente. Al termine dell'annualità assicurativa, nei termini previsti dalle condizioni contrattuali, la Contraente si impegna a fornire il numero

degli iscritti aderenti, risultanti dai propri registri, per la quantificazione dell'eventuale premio a conguaglio dovuto anche a seguito delle eventuali nuove iscrizioni avvenute nel periodo preso a riferimento. Si prende altresì atto che per gli Assicurati iscritti alla Contraente dopo la data di effetto della polizza o della successiva scadenza anniversaria, il premio dovuto in sede di regolazione premio sarà pari:

- al premio unitario annuo previsto in polizza per gli ingressi avvenuti entro i primi 6 mesi di copertura
- al 60 % del premio unitario annuo previsto in polizza per le iscrizioni avvenute nei successivi 6 mesi di copertura.

5) Documenti.

Si conviene tra le parti che:

- gli Assicurati, su loro richiesta, potranno richiedere alla Contraente di prendere visione della polizza in originale;
- all'atto della iscrizione dell'Assicurato alla Contraente, quest'ultima fornirà copia della presente polizza e relativi allegati.

CONDIZIONI CHE INTEGRANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE.

6) Oggetto della garanzia - Descrizione del rischio.



Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per l'esercizio della struttura ricettiva oggetto della iscrizione alla Contraente, comprese tutte le attività complementari, ed opera a condizione che l'esercizio sia svolto direttamente dall'Assicurato o dai propri prestatori di lavoro.

Qualora talune delle attività inerenti l'esercizio della struttura ricettiva, fossero dall'Assicurato date in appalto a terzi, l'assicurazione opererà limitatamente alla responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

L'efficacia dell'assicurazione è comunque sempre subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per cui opera l'assicurazione.

7) Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato.

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni del quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è limitata all'importo di 2.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati come unico cliente, anche se alloggiati in più stanza o appartamenti. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.

La presente estensione di garanzia non vale per:

- oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli e unite naviganti e case in essi contenute

8) Piscine e altri impianti sportivi.

Qualora sia specificatamente pagato il sovra premio specifico previsto in polizza, la garanzia, a parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende i danni riconducibili alla proprietà e conduzione di piscine adibite ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura ricettiva assicurata.

Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni danno a case.

9) Secondo rischio/ franchigia frontale.

Si conviene tra le parti che nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza di Responsabilità Civile, di seguito definita di 1° rischio, a copertura degli stessi rischi garantiti dalla presente polizza, l'assicurazione garantita da quest'ultima varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza di 1° rischio.

Si conviene altresì che la presente polizza è prestata con applicazione di una franchigia o di un minima di scoperto pari ad 500,00 per ogni danno a cose. Per effetto di quanto sopra si conviene di:

- applicare la franchigia frontale per ogni sinistro per ciascun danno a cose per il quale in polizza non è prevista franchigia e/o minimo di scoperto.

10) Tariffa e sovra premi per rischi aggiuntivi.

I premi annui comprensivi di imposta, pari al 22,25 %, dovuti per ciascun Assicurato vengono stabiliti in:

- iscritti alla Contraente per ciascun Bed & Breakfast e/o affittacamere: euro 50,00=
- iscritti alla Contraente per l'attività di proprietà e affitto di casa vacanze e locazioni turistiche: euro 65,00
- sovra premio facoltativo per proprietà e gestione piscina o stanza fitness : € 50,00=
- sovra premio facoltativo per Gestione e conduzione dell'attività di baby parking (fino ad un massimo di 50

bambini) euro 100,00.=

Alla fine dell'annualità si provvederà alla regolazione del premio in base agli iscritti.

Assicurato.

Vengono compresi in garanzia anche gli Appartamenti ad uso turistico e/o Affitti Brevi, disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

La tipologia di rischio è simile a quella delle Case per Vacanza (si vuole comprendere l'uso di cucina), ma il Guest (padrone di casa) non fornisce alcun servizio all'ospite) e non assume alcuna responsabilità se non quella di consegnare l'alloggio con la

diligenza del buon padre di famiglia sotto l'aspetto della sicurezza e igienico. Quindi niente lenzuola, niente accessori da bagno, niente servizi di pulizia con gli Ospiti ancora alloggiati (come il B&B).

E' esclusa l'estensione alla somministrazione di cibi e bevande.

Termini di mora per il pagamento del premio.

A parziale deroga di quanto convenuto all'art 2 delle Condizioni Generali relative al pagamento del premio, il periodo di mora viene elevato da 15 a 30 gg.

* * *

Fermo il resto .



AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Il Contraente

.....

AXA Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Chiara Soldano

Chiara Soldano

.....

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Rischi vari ed. 2020

Il presente contratto di assicurazione non prevede altra documentazione tecnica specifica per la tua copertura ad eccezione del fascicolo delle Condizioni di Assicurazione (CA)

.

Ti ricordiamo che potrai consultare, in qualsiasi momento e ovunque tu sia, la tua posizione assicurativa accedendo all'Area Clienti AXA, come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.